



Mediazione-conciliazione

Incontri di Mediazione in video-conferenza

Si comunica che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 aprile 2020 n. 27 (e successive modificazioni) e fino a nuove disposizioni, gli incontri di mediazione si potranno svolgere, previo consenso di tutte le parti, esclusivamente in via telematica. La mancata adesione alla procedura da remoto comporterà l'impossibilità di procedere nel tentativo di esperire la mediazione.

A seguito dello svolgimento dell'incontro in modalità telematica, l'art. 83 comma 20-bis della legge prima citata, prevede che il verbale di mediazione potrà essere sottoscritto dai legali delle parti tramite apposizione della propria firma digitale.

L'avvocato, che sottoscrive il verbale con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto con nota apposta in calce al verbale.

Procura alle liti

Ai sensi dell'art. 83 comma 20-ter i legali potranno raccogliere la procura alle liti con strumenti di comunicazione elettronica, anche in copia informatica per immagini, unitamente a un documento di identità in corso di validità. La procura dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale della parte.

Info:

Ufficio Tutela Dei Consumatori e degli Utenti

Responsabile del procedimento: D. Lanza (tel. 089/3068225)

Che cosa sono la mediazione e la conciliazione

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 28 del 2010, di attuazione della delega conferita dal Governo dall'art. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69, di recepimento della direttiva 2008/52/CE, il tradizionale procedimento di Conciliazione ha trovato un'organica disciplina legislativa, assumendo il più appropriato nome di "Mediazione".

La nuova normativa prevede l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione per un ambito circoscritto di materie, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale. Le materie per cui il legislatore ha previsto l'obbligatorietà sono:

- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- condominio;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi;
- contratti bancari;
- contratti finanziari.

Il procedimento di Mediazione offre la possibilità di raggiungere la composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, tramite l'assistenza di un Mediatore indipendente, imparziale e neutrale, che aiuta le parti a gestire il conflitto, facilitando il raggiungimento dell'accordo.

Tale procedura, rientrante nell'ambito dei procedimenti definiti ADR (Alternative Dispute Resolution), fornisce l'opportunità di soluzioni creative, svincolate dai limiti della domanda giudiziale: sono le parti stesse a gestire la procedura, una procedura ispirata alla collaborazione e alla composizione della lite.

Le caratteristiche di siffatto procedimento sono:

- la rapidità, perché sono brevi i tempi che decorrono tra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti e perché il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda;
- la semplicità, perché il procedimento si svolge senza alcuna formalità; le parti, qualora non siano richiesti dalla legge, sono infatti libere di decidere se farsi assistere da un difensore o da un consulente di fiducia;
- la riservatezza, perché chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del d.m. n. 145/2011.

-
- l'economicità, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati.

ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO CIRCA SPESE DI AVVIO PROCEDURA

il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) – con ordinanza n° 01694/2015 REG. PROV. CAU – ha accolto la richiesta di sospensiva della sentenza del Tar Lazio (n. 1351 del 23 gennaio 2015) che ha annullato alcune norme del D.M. 180/2010 nella parte relativa alle spese di avvio della procedura in occasione del primo incontro. Conseguentemente l'istante, al momento del deposito della domanda di mediazione, e la parte convocata, entro il primo incontro, dovranno versare € 40,00 (+ IVA 22%) per le liti di valore fino ad € 250.000,00 ed € 80,00 (+ IVA 22%) per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate.

INFORMAZIONI TELEFONICHE

E' possibile richiedere informazioni telefoniche alla segreteria SPORTELLO MEDIAZIONE (**dal lunedì al venerdì - tra le ore 12,00 e le ore 13,00**) telefonando allo **089.3068462**

VERSAMENTO SPESE

Il versamento delle spese di avvio (se dovute) e spese di mediazione dovrà essere disposto con le modalità indicate nella pagina dei pagamenti verso la pa ([clicca qui per accedere](#))

ATTENZIONE: per l'inoltro delle istanze di mediazione tramite pec deve essere utilizzato obbligatoriamente il seguente indirizzo:

cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it (pec istituzionale dell'Ente camerale).

PROCURA IN FORMA NEGOZIALE

In seguito alla sentenza della Cassazione (n. 8473/2019) si rende necessario, qualora le parti non possano partecipare personalmente, che la procura sia conferita in forma negoziale (e non processuale). A tal fine si allega un fac-simile ([clicca qui per scaricare il file](#)). Alle procure andranno allegate le copie dei documenti di identità del rappresentato e del rappresentante.

Segreteria dello Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Salerno - Organismo iscritto al n. 996 del Registro degli OdM del Ministero della Giustizia:

- **Ciro Di Leva** - Dirigente Area III "Promozione Economica - Regolazione e Tutela del Mercato
 - **Daniele Lanza** - Responsabile Ufficio dei Consumatori e degli Utenti tel. 089 3068225 mail daniele.lanza@sa.camcom.it
 - **Ida Puglia** (referente per il solo arbitrato irrituale) tel 089 3068462 fax 089 3068524 e mail ida.puglia@sa.camcom.it
-

Mediante i servizi online di **ConciliaCamera** la Camera di Commercio di Salerno porta i propri sportelli nelle case e negli uffici di cittadini e imprese interessati ad attivare il procedimento di mediazione, rendendolo più facile ed immediato.

[Clicca qui per informazioni di dettaglio](#)

[Clicca qui per visionare il filmato esplicativo che mostra la procedura di presentazione on-line.](#)

Allegati

[Regolamento con Allegati](#)

[Ordinanza Consiglio di Stato 01694/2015 - Spese avvio procedura](#)

[Manuale operativo ConciliaCamere](#)

[Codice di comportamento](#)

[Tariffario conciliazione energia elettrica, gas e servizi idrici](#)

[Disciplinare arbitrato irrituale](#)

[Protocollo Unioncamere-AGCOM Tariffario 2019](#)

[Nuovo tariffario del servizio di mediazione](#)

[Elenco arbitri 2024-2029](#)

[Convenzione AEEGSI-Unioncamere](#)

[Elenco mediatori biennio 2024-2025](#)

Modulistica

Contatti

Unità organizzativa

Conciliazione - Mediazione - Arbitrato

Indirizzo

Via Generale Clark 19/21

CAP

84131

PEC

Note

Segreteria dello Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Salerno - Organismo iscritto al n. 996 del Registro degli OdM del Ministero della Giustizia:

- **Ciro Di Leva** - Dirigente Area III "Promozione Economica - Regolazione e Tutela del Mercato
- **Daniele Lanza** - Responsabile Ufficio dei Consumatori e degli Utenti tel. 089 3068225 mail daniele.lanza@sa.camcom.it
- **Ida Puglia** (referente per il solo arbitrato irrituale) tel 089 3068462 fax 089 3068524 e mail ida.puglia@sa.camcom.it

Ultima modifica

Mercoledì 26 Novembre 2025

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media 5 (10 votes)

Aliquota